

Registro Generale n. 1707/2023
pubblicata il 11/09/2023

Reg. del Settore n. 34 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 14 - TRIBUTI E RISCOSSIONE

Oggetto: Rimborso a soggetti vari delle imposte IMU non dovute o dovute in misura minore.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1707/2023

pubblicata il 11/09/2023

Reg. del Settore n. 34 / 2023

Settore 14 - TRIBUTI E RISCOSSIONE

EMILIA GAZZARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Rimborso a soggetti vari delle imposte IMU non dovute o dovute in misura minore.

Il Direttore di Settore

PREMESSO che il contribuente che ha versato erroneamente imposte non dovute (o dovute in misura minore) può - ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. - chiederne il rimborso presentando apposita istanza motivata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento;

VISTO l'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che disciplina le procedure di rimborso, riversamento e regolazioni contabili relative ai tributi locali;

VISTO, in particolare, il comma 724 dell'articolo 1 della predetta legge n. 147/2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007;

VISTO il decreto interministeriale 24 febbraio 2016, con cui sono state stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni, e che, in particolare, all'art. 3, commi 1 e 2, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i versamenti effettuati in misura superiore all'importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all'ente locale, anche nel caso in cui abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento;

VISTE le istanze prodotte dai contribuenti volte ad ottenere il rimborso di quanto erroneamente versato al Comune di Cosenza per imposte IMU non dovute o dovute in misura minore;

ACCERTATA la fondatezza e la legittimità delle motivazioni addotte nelle istanze di rimborso, alla luce della documentazione allegata alle istanze e di quella eventualmente prodotta su richiesta dell'Ufficio, del riscontro dei pagamenti dichiarati e documentati in copia, nonché delle verifiche catastali relative alle proprietà immobiliari dei singoli soggetti;

CONSIDERATO che è obbligo di legge rimborsare ad ognuno dei soggetti quanto indebitamente versato per come risulta dalle rispettive relazioni di rimborso allegata alla presente e che rimangono depositate presso il Settore 14° Tributi;

PRECISATO che, a norma dell'art. 183 - comma 9 bis - del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente e che, a norma dell'art. 163 del medesimo TUEL, trattasi di spesa tassativamente regolata dalla Legge e come tale non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

VISTO l'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha disposto che per i contribuenti il diritto al rimborso e la maturazione degli interessi decorrono dal momento in cui è stato eseguito l'indebito versamento ed il calcolo degli stessi interessi deve essere effettuato con maturazione giorno per giorno;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 11.11.2019 con cui è stato deliberato il dissesto dell'Ente;

VISTO il co. 4 dell'art 248 del d.lgs 267/2000;

ACCERTATO che ai predetti soggetti compete il rimborso, per come risulta nelle rispettive relazioni di rimborso allegata, per l'importo complessivo pari ad Euro 960,39 (novecentosessanta/39);

DATO ATTO che l'impegno di Euro 960,39 del presente provvedimento trova imputazione sul capitolo n. 8590/0 (*Sgravio e restituzione tributi*) del corrente Bilancio di Previsione, esercizio finanziario anno 2023;

VISTO il regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato dal C.C. il 20 luglio 2020 con deliberazione n. 25; tanto premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente confermati:

- 1) **di impegnare e liquidare** a favore dei sotto elencati contribuenti - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni - l'importo indicato nell'ultima colonna del rispettivo rigo della tabella che segue, per la somma complessiva pari ad Euro 960,39), in considerazione dell'esigibilità della medesima;

Codice fiscale	Imposta	Interessi	Totale
BNCGTV56D10D810H	290,00	-	290,00
CRPFNC55B27D086M	319,00	-	319,00
DLCLFR86R02D086Z	351,39	-	351,39
TOT.			960,39

- 2) di imputare la somma impegnata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ		
		2022 - Euro	2023 - Euro	2024 - Euro
8590/0 Sgravio e restituzione tributi			960,39	

- 3) di accertare - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 - che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è **compatibile** con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9/bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- 5) di precisare che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147/-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui **parere favorevole** è reso unitamente alla sottoscrizione della relazione di rimborso del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di inviare copia del presente provvedimento al 13° Settore Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio e Patrimonio dell'Ente per l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento a favore dei contribuenti, per come specificato nel precedente punto 1) e con le modalità indicate nelle rispettive relazioni di rimborso allegate;
- 8) di dare atto che gli allegati e tutta la documentazione relativa alle singole pratiche rimangono depositati presso l'Ufficio IMU del Settore 14° Tributi;

9) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - n. 3 relazioni di rimborso

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

Cosenza 05/09/2023

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno

Cosenza 07/09/2023